SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1801-A)

RELAZIONE DELLA 4ª COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE BUFFONI)

Comunicata alla Presidenza il 13 giugno 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai graduati ed ai militari di truppa in servizio di leva

d'iniziativa dei deputati BARACETTI, CACCIA, ALBERINI, DI RE, BATTISTUZZI, SCOVACRICCHI, CODRIGNANI, MARTELLOTTI e ASTORI

(V. *Stampato Camera n.* **3298**)

approvato dalla VII Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 17 aprile 1986

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 28 aprile 1986

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(*Personale militare*)

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si sottopone all'esame del Senato, dopo aver ricevuto l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento, reca aumenti delle paghe giornaliere spettanti ai militari in servizio di leva e delle indennità di impiego operativo.

Quanto al primo aspetto, è opportuno ricordare che l'attuale misura della paga netta giornaliera (ma l'espressione, ancorchè permanentemente usata, è da ritenersi impropria, dal momento che per la paga in questione non è mai esistito un lordo, non essendo essa soggetta ad alcuna ritenuta fiscale o contributiva), pari a lire 2.000 per i soldati, comuni di 2ª classe e avieri, lire 2.200 per i caporali, comuni di 1ª classe e avieri scelti e lire 2.400 per i caporal maggiori, sottocapi e primi avieri, è stata stabilita circa cinque anni or sono sulla base della legge 5 agosto 1981, n. 440.

È pertanto evidente l'esigenza di un adeguamento delle predette paghe (quanto meno per tener conto del tasso di incremento inflattivo nel periodo considerato), venendo incontro, anche se in modo non soddisfacente, ad ovvie esigenze dei giovani chiamati ad ottemperare all'obbligo costituzionale del servizio di leva.

Con il provvedimento che si sottopone all'approvazione dell'Assemblea, stante l'impossibilità (per motivi di ordine finanziario) di disporre maggiori e più adeguati aumenti delle paghe, se ne prevede il raddoppio a decorrere dal 1° luglio 1986; e si autorizza, inoltre, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, ad aggiornarne gli importi (con cadenza annuale) tenendo conto del tasso programmato di inflazione.

Quanto all'altro aspetto del provvedimento, occorre ricordare che l'ultimo aggiornamento delle indennità operative spettanti al personale militare (per impiego nei reparti di campagna, di imbarco, di aeronavigazione, di volo, di comando navale e di fuori sede, eccetera) è stato effettuato con la legge n. 78 del 1983.

Anche qui, esigenze legate all'opportunità di adeguare tali indennità alla perdita del valore reale per effetto dell'inflazione, salvaguardando, cioè, la loro natura di compenso sia pure parziale per i rischi ed i disagi derivanti dalle diverse situazioni di impiego legate agli obblighi di servizio, hanno indotto la Camera dei deputati ad esprimersi favorevolmente ad una rivalutazione del 20 per cento degli importi attuali.

Tale scelta non può non essere pienamente condivisa: essa costituisce, tra l'altro, un segnale dell'attenzione che il Parlamento deve riservare a quanti, affrontando non poche difficoltà, hanno deciso di servire lo Stato nelle Forze Armate assumendo quei peculiari doveri che caratterizzano la condizione militare.

Peraltro, il provvedimento riguarda soltanto l'adeguamento delle misure delle indennità di impiego operativo, la cui normativa, per tutto ciò che concerne l'area di applicazione, le particolari forme di corresponsione e di cumulabilità, nonchè i casi di parziale pensionabilità, rimane immutata e disciplinata dalla citata legge 23 marzo 1983, n. 78.

Considerate le finalità del disegno di legge e le attese dei destinatari, la Commissione confida in una sua sollecita approvazione nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

BUFFONI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore SAPORITO)

4 giugno 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole per quanto di competenza.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore COVI)

4 giugno 1986

La Commissione, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole sul testo del disegno di legge. Il rappresentante del Tesoro si è dichiarato contrario sull'articolo 2, tenuto conto dell'imminenza dell'apertura della tornata contrattuale in cui saranno affrontate le varie problematiche sui trattamenti economici del pubblico impiego, alla quale sarà interessata, anche se con procedure diverse, la categoria dei militari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le paghe nette giornaliere previste dalle tabelle I e II annesse alla legge 5 agosto 1981, n. 440, sono raddoppiate a decorrere dal 1° luglio 1986.

2. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, è autorizzato ad aggiornare annualmente, con propri decreti, le misure delle paghe nette giornaliere di cui al comma 1, sulla base del tasso programmato d'inflazione.

Art. 2.

1. Con decorrenza dal 1° luglio 1986, le misure dell'indennità di impiego operativo prese a base per il computo e le altre indennità previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 78, sono aumentate del venti per cento.

Art. 3.

1. L'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 è valutato in lire 164.452 milioni in ragione d'anno, di cui lire 160.000 milioni per il Ministero della difesa, lire 3.060 milioni per il Ministero dell'interno, lire 672 milioni per il Ministero di grazia e giustizia, lire 670 milioni per il Ministero delle finanze e lire 50 milioni per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

2. Alla spesa relativa all'anno finanziario 1986, valutata in lire 92.226 milioni, di cui lire 90.000 milioni per il Ministero della difesa, lire 1.530 milioni per il Ministero dell'interno, lire 336 milioni per il Ministero di grazia e giustizia, lire 335 milioni per il Ministero delle finanze e lire 25 milioni per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ed alle spese relative agli anni 1987 e 1988, valutate in lire 164.452 milioni per ciascun anno, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, sui seguenti capitoli dei rispettivi stati di previsione degli stessi Ministeri per l'anno finanziario 1986:

capitolo 1381 per il Ministero della difesa;

capitolo 2501 per il Ministero dell'interno;

capitolo 2006 per il Ministero di grazia e giustizia;

capitolo 3001 per il Ministero delle finanze;

capitolo 4001 per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

3. L'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2 è valutato in lire 62.000 milioni in ragione d'anno, alla cui copertura, per gli anni 1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, ai capitoli 1168 in quanto a lire 22.000 milioni e 4005 in quanto a lire 40.000 milioni dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1986. Alla spesa relativa all'anno 1986, valutata in lire 31.000 milioni, si provvede mediante le seguenti riduzioni sui sottoindicati capitoli del medesimo stato di previsione:

capitolo 1168 per lire 11.000 milioni;

capitolo 4005 per lire 20.000 milioni.

4. Lo stanziamento dei capitoli di cui ai precedenti commi non potrà superare, nel triennio 1986-1988, quello risultante dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1986 e del bilancio pluriennale 1986-1988, depurato dalle riduzioni di cui ai commi medesimi e aumentato del tasso programmato di inflazione.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.